

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2013, n. 33-5662

IPAB Maria SS. della Gorra con sede in Gorra, frazione di Benevagienna (CN). Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

L' Asilo Infantile Maria SS. della Gorra con sede in Gorra, frazione di Benevagienna, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, ed è stata eretta in Ente Morale con R. D. in data 12/10/1919.

Con istanza del 13/06/2012, il Presidente dell'Asilo Infantile, in esecuzione della deliberazione n. 78 adottata in data 20/03/2012 dal Consiglio di Amministrazione, richiedeva l'approvazione di un nuovo statuto e la variazione della denominazione da "Asilo Infantile Maria SS. della Gorra" a "I.P.A.B. Maria SS. della Gorra".

Tale proposta, considerata l'inadeguatezza del testo vigente risalente al 1936, è determinata dalla necessità di dover dotare l'Ente di uno statuto più confacente alle mutate esigenze sociali e finalità istituzionali, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In ordine alla suddetta proposta, il Comune di Benevagienna e la Provincia di Cuneo, invitati ad esprimere un parere, nel pronunciarsi favorevolmente, rispettivamente con deliberazione del Consiglio n. 38 assunta il 16/07/2012 e con deliberazione n. 137 adottata dalla Giunta in data 07/08/2012, hanno formulato alcune osservazioni.

Il Comune di Benevagienna, nell'atto deliberativo sopraindicato, nel rilevare che nello statuto proposto dall'Ipab non venivano individuati i criteri in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell'Ipab, invitava la medesima a prevedere, ai sensi della normativa vigente, che in caso di scioglimento tutto il patrimonio dell'Ente debba essere devoluto al Comune di Benevagienna con destinazione socio assistenziale.

La Provincia di Cuneo, invece, nel citato provvedimento, ha invitato l'Ente a modificare parte dell'art. 2 in quanto per l'affidamento di lavori e/o servizi devono essere adottate procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, nel rispetto della legislazione vigente in materia di pubblici affidamenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab, con deliberazione n. 79 assunta in data 29/11/2012 ad integrazione del suddetto provvedimento n. 78, ha ritenuto di accogliere le sopraindicate osservazioni indicate dal Comune e dalla Provincia ed ha inserito, nello statuto allegato, le modifiche suggerite.

Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo Statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;
visto il D.P.R. n. 616/1977;
visto il D. Lgs. n. 207/2001;
vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'IPAB Maria SS. della Gorra con sede in Benevagienna, frazione Gorra, composto da 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza,

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

IPAB MARIA SS. DELLA GORRA

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio, estinzione.

Art. 1

Origine

L'Asilo Infantile Rurale Maria SS. della Gorra trae la sua origine dal testamento olografo del Canonico Dompè Pietro, pubblicato dal Notaio Odello il 28.8.1915.

Esso ha la sua sede nella frazione Gorra, nell'apposito fabbricato costruito nel 1932 per speciale interessamento del Parroco D. Sampò Antonio e dei sigg. Costamagna ing. Felice ed avv. Andrea.

L'Ente è stato eretto in Ente Morale con R.D. 12 ottobre 1919.

Con il presente Statuto L'Ente assume la denominazione di I.P.A.B. Maria SS. della Gorra e adegua gli scopi statutari alle nuove esigenze emergenti essendo cessata l'attività di asilo non più necessaria per mancato numero di bambini in frazione.

L'Ente ha sede in Bene Vagienna frazione Gorra n° 6/b.

Art. 2

Scopo

Lo scopo dell'Ente è quello di svolgere attività di accoglienza residenziale e diurna di persone in stato di bisogno, ispirandosi alla forte esperienza cristiana, attuando in continuazione e su vasta scala il Comandamento nuovo di Gesù: "Amatevi l'un l'altro come io ho amato voi".

L'Ente si riserva la facoltà di affidare la gestione a terzi scegliendo tra soggetti conosciuti per la loro buona professionalità e statura morale.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Ente dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni immobiliari:

- Patrimonio costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente situato nel Comune di Bene Vagienna al Foglio n° 66 Particella 74 Sub 1 Categoria B/1 Sub 2 Categoria C/6.
- Beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari; Prato Irriguo Foglio 66 Particella 45 e Fabbricato Rurale (garage) al Foglio 66 Particella 211
- Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Per gli adempimenti dei suoi compiti l'Ente dispone:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di eventuali contributi corrisposti dai servizi sociali delle ASL e dei Comuni
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5

Estinzione

Nel caso di mancato perseguimento dei fini istituzionali, della loro pratica impossibilità, o della loro superfluità, si dovrà procedere allo scioglimento dell'Ente, a norma dell'Art. 27 del C.C. e tutto il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione, sarà devoluto al Comune di Bene Vagienna che dovrà destinarlo esclusivamente per attività aventi scopi socio-assistenziali, con cura di prediligere le necessità che potrebbero verificarsi nel territorio della Frazione di Gorra.

Capo II

Organi dell'Ente

Art. 6

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente.

Art. 7

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque Membri compreso il Presidente, che è nominato dalla Provincia fra i componenti medesimi. Di essi il Parroco pro tempore della frazione è Membro nato; gli altri sono nominati: due dal Comune di Bene Vagienna e due dalla Provincia di Cuneo.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Capo III

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 8

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni due mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del Conto Consuntivo e per l'approvazione del Bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza e controllo.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal Regolamento Amministrativo approvato con R.D. 5.2.1891 n. 99.

Art. 9

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- Stabilisce le linee d'indirizzo e il programma delle attività;
- Delibera i regolamenti;
- Delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- Provvede alla nomina del segretario;
- Delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- Delibera le modifiche dello statuto;
- Delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Istituzione;
- Ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 10

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

62

Non sarà computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17.7.1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 11

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario dell'Ente e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Capo IV

Attribuzioni del Presidente

Art. 12

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- La legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci l'Amministratore, dallo stesso delegato o, in difetto, dal Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

Capo V

Art.13

62

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente:

alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario cura, inoltre, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita e l'attività della medesima.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo VI

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 14

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto di regola da un Istituto Bancario e regolato da apposita convenzione.

Art. 15

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Segretario e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Capo VII
Disposizione Finale

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Il Presidente

Il Segretario

be